

COMUNE DI GAVIGNANO

Provincia di ROMA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – "I.M.U."**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n.21 del 15.6.2012

in vigore dal 1° gennaio 2012

INDICE

- **art. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**
- **art. 2 – SOGGETTO ATTIVO**
- **art. 3 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA**
- **art. 4 – SOGGETTI PASSIVI**
- **art. 5 - ESENZIONI**
- **art. 7 - UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE**
- **art. 8 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA E DELLE DETRAZIONI**
- **art. 9 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**
- **art. 10 - FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**
- **art. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- **art. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO**
- **art. 13 – DENUNCE E DICHIARAZIONI**
- **art. 14 - VERSAMENTI**
- **art. 15 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE**
- **art. 16 –ACCERTAMENTO CON ADESIONE**
- **art. 17 - ATTIVITA’ DI RECUPERO**
- **art. 18 - RIMBORSI**
- **art. 19 - SANZIONI**
- **art. 20 - MISURA DEGLI INTERESSI**
- **art 21 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI**
- **art. 22 - CONTENZIOSO**
- **Art. 23 - ABROGAZIONI**
- **Art. 24 – NORME DI RINVIO**
- **art. 25 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI**
- **art. 26 - PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**
- **art. 27 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**
- **art. 28 – ENTRATA IN VIGORE**

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione **dell'imposta municipale propria** in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. In particolare con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni in base al combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 nonché dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata ed accertata dal Comune con riferimento a tutte le fattispecie imponibili la cui superficie insiste nel territorio comunale.

2. L'imposta è riscossa dal Comune e dallo Stato nelle misure indicate all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

ART. 4- SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 6 - ESENZIONI

1. Si applicano le esenzioni di imposta previste dall'art. 9 del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992¹, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte,

ART. 7 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 8- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA E DELLE DETRAZIONI

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

2. La determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

¹ Le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, **lettere b), c), d), e), f), h), ed i)** del D.Lgs. n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse.

5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

6. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

7. Ai soli fini di applicazione dell'Imposta Municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta in seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

8. La detrazione per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

ART. 9- DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ed è determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ART. 10 - FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, come stabilito dall'art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente.

ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile

TITOLO III

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 novembre 1997 n. 446 viene gestito in forma diretta.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale, la gestione del servizio può essere disposta:
 - a) In forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
 - b) Concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 51 comma 5 lett. b) del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni;
3. con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale approverà, in relazione alla forma prescelta:
 - a) Lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 2 lettera a);
 - b) Lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in concessione di cui al precedente comma 2 lettera b).

ART. 13 – DENUNCE E DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. Il modello di dichiarazione da utilizzare per gli adempimenti descritti nel presente articolo

corrisponde al modello approvato con decreto ministeriale, vigente al momento della presentazione della dichiarazione; la compilazione della dichiarazione viene effettuata sulla base delle istruzioni generali approvate annualmente con decreto ministeriale.

5. La presentazione della dichiarazione effettuata entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo, utilizzando modelli diversi da quello previsto dal comma 3, non è sanzionabile; l'ufficio gestione delle entrate può richiedere la regolarizzazione della dichiarazione inviando il corretto modello e determinando il nuovo termine per la sua presentazione, decorso il quale l'inadempimento è sanzionabile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

ART 14 - VERSAMENTI

1. Le modalità ed i termini di versamento sono previste dalla legge.
2. Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore **all'importo** minimo previsto dalla legge e tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari.

ART. 15 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato.
2. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; tale provvedimento deve indicare, distintamente per ciascun anno, la pretesa tributaria ripartita per imposta, sanzioni ed interessi.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può:
 - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. L'imposta non è versata qualora essa **sia uguale o inferiore a 12,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 16 –ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. All'imposta municipale propria è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dallo specifico regolamento comunale.

ART. 17 - ATTIVITA' DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera i 12,00 Euro

ART.18 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, **per la quota di competenza comunale**, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Entro la stessa data deve essere adottato l'eventuale atto di diniego totale o parziale.
4. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata all'articolo 20 del Presente Regolamento.
5. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore all'importo minimo di € 12,00 per singolo anno d'imposta.

ART. 19 - SANZIONI

1. **1.** Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall'amministrazione comunale.

ART. 20 - MISURA DEGLI INTERESSI

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. L'Ente si riserva la facoltà di adeguare il saggio degli interessi applicati, determinati sulla base all'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui

sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito versamento

ART. 21 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

- 1 Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, fino ad un massimo di 60 rate mensili, da calcolarsi con riferimento all'importo dovuto dal debitore.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal richiedente. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
4. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Art. 22 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo coattivo ovvero l'ingiunzione fiscale, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - ABROGAZIONI

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 24 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 25 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 vengono fissati in giorni e decorrono dal giorno in cui la richiesta perviene al protocollo dell'ente:

ART. 26 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 27 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 28 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.